

Per un Registro Nazionale degli Operatori di Orientamento Italiani (17 gennaio 2011)

Fonte <http://www.orientamento.it/orientamento/7m.htm>

1. Per orientamento si intendono qui in senso ampio: Quell'insieme di attività formative, informative, consulenziali che supportano i soggetti allo scopo di consentire loro di gestire al meglio le proprie scelte formative e professionali e i propri percorsi professionali, di disegnare le proprie traiettorie di sviluppo e di muoversi nel mondo del lavoro.
2. Scopo del Registro è riconoscere e certificare la professionalità degli operatori che svolgono attività di orientamento e per questa via contribuire alla professionalizzazione del settore. Per questo motivo nel Registro non possono iscriversi persone giuridiche, ma solo persone fisiche. Il Registro potrà avvalersi di un Comitato Consultivo (al quale saranno invitate le persone giuridiche come ISFOL istituzionali e/o comunque di riferimento per chi opera nell'orientamento) e di un Comitato Scientifico composto da esperti e studiosi di comprovata esperienza e competenza.
3. Non possono iscriversi al Registro, a meno che non svolgano anche attività di orientamento come definita al punto 1, coloro che svolgono attività in connessione con l'orientamento (ad esempio progettisti, direttori di agenzie formative o orientative, insegnanti, ricercatori) o coloro che svolgono attività di supporto alla persona ma in ambiti diversi dall'orientamento (ad esempio psicologi, terapeuti, consulenti) e nemmeno coloro che svolgono attività che condividono alcune competenze con gli orientatori ma non svolgono attività di esclusivo supporto alla persona (ad esempio esperti di gestione del personale, selezionatori: l'attività non è a esclusivo vantaggio della persona, ma in primis dell'impresa).
4. Poiché scopo del Registro è contribuire alla professionalizzazione di tutti coloro che svolgono a qualunque titolo attività di orientamento, il Registro include anche figure che svolgono attività di orientamento in via non esclusiva (ad esempio taluni formatori, insegnanti, educatori, psicologi, etc.), a condizione che una parte della loro attività sia dedicata specificatamente all'erogazione di orientamento come definito al punto 1.
5. Il termine Operatore di orientamento utilizzato nell'espressione Registro nazionale degli operatori di orientamento italiani non si riferisce a una determinata figura professionale, ma indica, semplicemente, quanti svolgono attività di orientamento, indipendentemente dall'eventuale appartenenza a specifiche figure professionali. L'iscrizione al Registro avviene così non in base ad una figura professionale (ad esempio operatore di prima accoglienza, consulente di orientamento) ma sulla base delle principali attività svolte nell'erogazione di servizi di orientamento (cfr punto 6). Si ritiene infatti che un Registro strutturato sulla base delle principali attività renda possibile una validazione ed eventuale certificazione della competenza basata sulla prestazione lavorativa, assai più precisa di quella basata sulle semplici conoscenze e capacità. Questa impostazione risponde inoltre a quanto previsto nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02) relativa all'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
6. Le principali attività individuate nei servizi di orientamento possono essere le seguenti:
 - a. Fornire informazioni orientative. Questa attività è svolta con colloqui informativi della durata di pochi minuti, oppure attraverso strumenti informatici, telefono, materiali cartacei o con incontri informativi con gruppi di clienti di varia dimensione (senza approfondire le situazioni personali dei clienti);
 - b. Svolgere colloqui di orientamento. Questa attività è svolta con uno o più colloqui su appuntamento della durata di circa un'ora. I colloqui di questa categoria possono ricadere sotto

diverse denominazioni quali: consulenza di orientamento, counseling orientativo o bilancio di competenze, colloquio narrativo ed altri.

c. Svolgere attività di orientamento con piccoli gruppi. Questa attività comprende incontri per lo sviluppo delle competenze orientative (tesi a favorire l'acquisizione di capacità di azione autonoma relativa al proprio futuro formativo e/o professionale) con gruppi composti sino a un massimo di circa 20 persone. Il limite è dovuto al fatto che le attività con gruppi di più di 20 persone hanno, in genere, contenuto soprattutto informativo, e rientrano perciò nell'attività A. (Fornire informazioni orientative già descritta sopra).

Gli operatori potranno essere iscritti al Registro come operatori di orientamento accreditati per lo svolgimento di una o più di una delle tre attività: 'Sono un operatore di orientamento accreditato per lo svolgimento di colloqui di orientamento'. 'Sono un operatore di orientamento accreditato per l'erogazione di informazioni orientative', 'Sono un operatore di orientamento accreditato per lo svolgimento di colloqui di orientamento e la facilitazione di piccoli gruppi orientativi'. Nota: dalle attività è facile, volendo, risalire a profili professionali, ad esempio possiamo decidere che chi è accreditato per le attività 2 e 3 venga definito 'Consulente di orientamento', mentre chi è accreditato per l'attività 1 'Operatore dell'informazione orientativa' o 'Operatore di prima accoglienza'.

7. Livelli di iscrizione: un primo livello, gratuito, avviene sulla base di esame della documentazione prodotta e consente l'iscrizione al registro; un secondo livello comprenderà una valutazione in presenza (portfolio + colloquio anche attraverso strumenti informatici) ed una certificazione delle competenze e comporterà il pagamento di una quota di ingresso (indipendente dall'esito della valutazione).

8. Requisiti di iscrizione al livello 1. Il requisito minimo di iscrizione è di 800 ore (se in possesso di laurea collegata + formazione specifica) in almeno una delle 3 attività descritte al punto 5. Per il livello 2 è possibile iscriversi senza essere iscritti al livello 1, si sconsiglia tuttavia tale iscrizione diretta a chi non abbia svolto almeno 800 ore di attività. Per ottenere l'iscrizione al livello 2 è comunque necessario superare tutte le prove previste dalla valutazione (in fase iniziale sarà possibile prevedere una fase transitoria/temporanea con diverse modalità di valutazione).

9. Titoli di studio: [Legenda: A. laurea generica, B. laurea in discipline collegate alle informazioni orientative (ad esempio discipline giuridiche, economiche, politico sociali), agli aspetti educativo/ formativi dell'orientamento (scienze dell'educazione) o ad alcune tecniche utilizzate nell'orientamento (scienze dell'educazione e scienze psicologiche), C. formazione specifica per l'orientamento (superiore alle 200 ore).] Il possesso del solo titolo B consente l'iscrizione al livello 1 con 1000 ore di esperienza, con il titolo B + C sono sufficienti invece 800 ore di esperienza; con il solo titolo A sono necessarie invece 1600 ore; con il titolo A + C sono necessarie 1000 ore; se privi di laurea (ovvero con il possesso del solo diploma) sono necessarie almeno 5000 ore di esperienza. Tenuto conto infatti del crescente valore in ambito italiano ed europeo degli apprendimenti conseguiti non solo in tutti gli ambiti formativi formali ma anche in modo informale o non formale (si vedano al proposito le recenti Linee Guida Europee sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali) si ritiene di fondamentale importanza la strutturazione di una procedura che consenta anche ai soggetti sprovvisti di laurea di poter accedere al registro ove tutti gli altri requisiti siano soddisfatti.

10. Il Registro è controllato e amministrato da associazioni di operatori che: 1. non gestiscono altri registri, 2. il cui statuto assicura una gestione democratica dell'associazione, 3. in cui gli operatori costituiscono la maggioranza degli iscritti e degli eletti a cariche sociali, 4. in cui l'iscrizione è aperta a tutti gli operatori, 5. in cui l'iscrizione non è subordinata alla partecipazione a corsi organizzati direttamente o in convenzione esclusiva. Per essere iscritti al Registro non è necessario essere iscritti alle Associazioni che lo gestiscono.

A firma Federico Batini presidente Cofir www.cofir.net, Antonio Colombo presidente Asitor www.asitor.it, Fabrizio Rota presidente Assipro www.assipro.it